



COMUNE DI TORNACO
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIP

DELIBERA C.C. N. 18 DEL 23/07/2020 – APPROVAZIONE

DELIBERA C.C. N. 20 DEL 30/06/2021 - ADEGUAMENTO

DELIBERA C.C. N. 29 DEL 09/09/2021 – VARIAZIONE

DELIBERA C.C. N. 10 DEL 17/05/2023 - VARIAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI (tassa sui rifiuti) prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella Legge 147/2013 comma 667 e nel D.M. 20 aprile 2017.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i Regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del 23/07/2020 n. 18, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento (da aggiornare se sarà adottato nuovo regolamento).
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento, nel successivo art. 3.

Art. 3

Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «auto-compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4

Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Il Comune, a seguito di stipula di apposita convenzione, può prevedere l'affidamento a terzi di uno o più servizi per la gestione e la riscossione della TARI, mantenendone la titolarità; i costi relativi saranno posti a carico del Piano Finanziario per l'anno di competenza.

Art. 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo

metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui al successivo art. 26, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. A partire dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. B-ter, del D. Lgs. N. 152/2006, come modificato dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 116/2020, i rifiuti individuati nell'allegato L-*quater*, Parte IV del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-*quinquies*, Parte IV, sono considerati rifiuti urbani e come tali sono trattati, salvo il caso in cui l'utenza non domestica avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.
5. Ove, nell'ambito della medesima utenza, sussistano superfici produttive di rifiuti urbani (quali, a titolo esemplificativo, servizi, depositi o magazzini) che non siano funzionalmente collegati alle attività di rifiuti speciali, ossia superfici la cui attività non costituisca un segmento produttivo delle attività che producono rifiuti speciali, le utenze dovranno comunicare le superfici tassabili, evidenziandole su apposita planimetria quotata da inviare al Servizio Tributi entro i termini di cui al presente Regolamento.
6. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento di competenza di cui al successivo art. 9;
 - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50, nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

Il presente articolo si integra con i successivi art. 7 "Determinazione superficie degli immobili" ed art. 8 "Esclusioni dal tributo per assenza di produzione di rifiuto"

7. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

8. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa, ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 6

Soggetti passivi e Responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 25 o l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti del nucleo

familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante o, in mancanza, il possessore dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza di dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il Presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è Responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali e aree a uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7

Determinazione superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle Cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, come prevede l'art.1 comma 647 della Legge n.147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable, misurata al filo interno dei muri, con esclusione della eventuale porzione avente altezza inferiore a m. 1,50.

2. La superficie calpestable viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabili a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti urbani e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettabile avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni secondo quanto stabilito dall'art. 43 del presente regolamento.

3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di rifornimento individuata dalla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, da una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

5. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 25, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della TARI.

6. Il calcolo da superficie calpestabile a catastale sarà applicato a seguito di rilevazione unitaria sul territorio. Ai fini del recupero/sanzioni di anni pregressi, non saranno considerati scostamenti dipendenti dalla diversa metodologia di calcolo. Parimenti gli eventuali recuperi/restituzioni per gli anni pregressi derivanti da eventuali accertamenti mediante attività straordinarie di bonifica e riallineamento della banca dati saranno comunque calcolati con il metodo di misurazione della superficie previgente e cioè con la calpestabile per gli anni pregressi.

Art. 8

Esclusioni dal tributo per assenza di produzione di rifiuto

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra, salvo quanto previsto all'art. 5;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra più unità immobiliari distinte;

d) le aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, solai, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri,

locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

g) i locali o le aree, di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, aree in abbandono o di cui si possa dimostrare lo stato di permanente inutilizzo, limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

i) le aree adibite in via esclusiva al transito destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

j) le aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate come aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, e aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree uso pubblico adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento;

k) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi sono escluse dalla TARI le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

l) i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove insistono impianti completamente automatizzati;

m) i locali ed i fabbricati di servizio (stalle, fienili, ricoveri attrezzi agricoli e locali analoghi) diversi dalle abitazioni e destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività agricola;

n) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione (non da esposizione).

4. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

6. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art.1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 9.

Art. 9

Esclusioni dal tributo per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che questi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte dell'area dove si producono rifiuti speciali, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che

realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. Non si tiene conto inoltre della parte dell'area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad aree di produzione di rifiuti speciali.

4. In particolare, non sono soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

5. Nell'ipotesi in cui vi sia una documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria	% di abbattimento della superficie
Falegnameria	45%
Autocarrozzeria	45%
Autofficine per riparazione veicoli	45%
Gommisti	45%
Elettrauto	35%
Verniciatura in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	45%
Fonderie	80%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	25%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%

6. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione, nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile, sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

7. Sono escluse dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti e che non sia funzionalmente ed esclusivamente collegato all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali.

8. I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione.

9. La detassazione si applica su richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali il soggetto provvede allo smaltimento.

10. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad indicare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi. Su richiesta del contribuente, ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo.

11. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti, in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto e delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti, nel caso non sia desumibile dagli atti sopra citati.

12. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 25 in merito all'obbligo di dichiarazione.

13. Per le nuove attivazioni ovvero per eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, unitamente all'autocertificazione resa ai sensi di legge, ed alla documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali, deve essere presentata al Comune, perentoriamente a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il Comune che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.

Art. 9-bis

Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche, di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 9-ter

Obblighi di comunicazione per l'uscita od il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 9-bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti

al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 10 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il servizio quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. Le attrezzature restituite dovranno essere prive di qualsiasi residuo di rifiuto ed opportunamente lavate; diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 luglio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio competente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune a seguito del presente Regolamento, da presentare tramite PEC all'Ufficio competente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
8. Entro il primo trimestre di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani, al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Qualora non si verificasse la condizione di cui al comma precedente, l'utenza non domestica dovrà fornire idonea giustificazione al minor quantitativo di rifiuti avviato a recupero.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 10
Costi di gestione del servizio e loro copertura

1. La TARI sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il tributo comunale riscosso va anche a copertura del costo dei servizi amministrativi della TARI (bollettazione, sportello, riscossione ordinaria e coattiva) che potranno eventualmente essere esternalizzati con modalità da normare con apposito disciplinare.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa dall'Ente preposto e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. Il Piano Economico Finanziario, ai fini dei successivi atti del Comune per l'applicazione della tariffa ai cittadini e ai fini del pagamento del servizio sarà corredato di relazione illustrativa dei livelli quali-quantitativi del servizio per l'anno di riferimento, previa indicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Economico Finanziario altresì riepiloga distintamente:
 - a) costo del servizio gestione rifiuti urbani;
 - b) costo gestione amministrativa della TARI;
 - c) eventuali recuperi e scostamenti di gettito anni precedenti, attivi o passivi;
 - d) accantonamento di integrazione economica della riscossione per costo della gestione contenzioso e non riscosso;
 - e) accantonamento per agevolazioni ed esenzioni da regolamento non diversamente coperti dal bilancio comunale;
 - f) la contribuzione ministeriale per le scuole e altre entrate.
6. È riportato a nuovo, nel Piano Economico Finanziario successivo o, anche, in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11
Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Economico Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ovvero secondo i termini individuati dalla normativa statale.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo congruagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/1997, la TARI può essere modificata in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio, nel corso dell'esercizio finanziario; tale

incremento decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.

Art. 12 Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate, in base ai criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (Allegato 1) al presente Regolamento, nelle fasce di utenze domestiche e di utenze non domestiche.
2. La tariffa per utenza domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ed alla superficie dei locali occupati o condotti.
4. La quota variabile della tariffa, per le utenze domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, e rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità indicate all'Allegato 2 del presente Regolamento.
5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 10, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri e commisurati ad una volumetria standard di 120 litri, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario;
6. Qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo di contenitori condivisi per utenze domestiche aggregate, la quota variabile è ripartita tra i residenti secondo le modalità di calcolo di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento.
7. La tariffa per utenza non domestica si compone di quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi (unitaria per metri quadrati di superficie) e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
9. La quota variabile della tariffa, per le utenze non domestiche è calcolata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, in funzione della volumetria utilizzata e secondo le modalità indicate all'Allegato 2 del presente Regolamento.
10. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi variabili previsti nel Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 10 è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di svuotamenti, espressi in litri in funzione della volumetria utilizzata, stabiliti contestualmente alla definizione delle tariffe e rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario; la dotazione per l'individuazione di tali svuotamenti minimi sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.

11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui al D.P.R. 158/1999 con le eventuali variazioni consentite dalla normativa, sono determinati contestualmente alla determinazione della tariffa.

12. In sede di approvazione delle tariffe, vengono pertanto definiti:

a. Il costo da applicare per la valorizzazione di ciascuna vuotatura del contenitore o sacco del rifiuto non recuperabile sulla base del volume dello stesso, per le vuotature eccedenti le minime;

b. Il numero delle vuotature/raccolte minime, incluse nella quota variabili QV1, per le utenze domestiche sulla base del volume del contenitore o sacco del rifiuto non recuperabile, tenendo conto del numero dei componenti della famiglia e degli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario;

c. Il numero delle vuotature/raccolte minime, incluse nella quota variabili QV1, per le utenze non domestiche, in considerazione del fatto che la volumetria assegnata è stata ponderata in funzione delle esigenze di conferimento riscontrate presso le stesse, tenuto conto degli obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico Finanziario;

13. Il mancato ritiro da parte dell'utente domestico o non domestico della dotazione di contenitori o sacchi assegnata, comporta comunque il pagamento dell'intera quota fissa e variabile QV1.

14. L'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

15. Nel caso l'utenza, per comprovati motivi, abbia modificato la propria dotazione in corso d'anno, la stessa sarà considerata in funzione degli effettivi periodi di utilizzo.

16. Qualora per questioni organizzative o su richiesta dell'utenza non domestica, siano utilizzate metodologie di raccolta che esulano dal sistema di rilevazione (es. container, presse, ecc.) si provvederà ad addebitare all'utenza interessata gli importi conseguenti in funzione della quantità di materiale raccolto e del servizio svolto.

17. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage o altra pertinenza, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato solo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.

18. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato e affini, alle quali viene applicato solo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, eventualmente con tariffa giornaliera se rientrante nei casi di cui all'art. 51; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

19. È vietata l'esposizione di rifiuti non recuperabili mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

20. La misurazione puntuale prevede la rilevazione del volume del contenitore o sacco, senza pesatura del rifiuto; per ogni svuotamento effettuato pertanto sarà conteggiata a carico dell'utenza l'intera volumetria disponibile, indipendentemente dalla quantità contenuta. È quindi responsabilità e cura dell'utente esporre il contenitore o il sacco, o renderlo comunque disponibile allo svuotamento, solo quando questo risulti pieno o il titolare ne desideri lo svuotamento.

21. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel semestre immediatamente precedente.

22. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti sopra o a fianco dello stesso, il materiale eccedente non sarà raccolto.

Art. 13

Periodi di applicazione del tributo

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore o sacco in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Art. 14

Categorie di utenza

1. La TARI prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.

3. Utenze non domestiche: le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento.

a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dall'Allegato 1, viene effettuata con riferimento al codice ATECO per le attività economiche adottato dall'ISTAT e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.I.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree operative scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

c) Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

d) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore ai 10 mq.

e) Nei casi in cui, in applicazione dell'art. 9 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applichino le riduzioni forfettarie di superficie indicate nell'elenco delle categorie, i locali o le aree esterne residuali di un complesso unitario vengono assoggettate alla tariffa, sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, sulla base di specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

f) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

g) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.

Art. 15

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio dal Comune sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di 60 giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti; è invece d'obbligo presentare opportuna denuncia qualora al nucleo familiare si aggiungano persone estranee (ad esempio a titolo di badanti, colf, ecc.) o si configuri la situazione di cui al comma 3.

5. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

6. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:

– gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

– gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero ovvero in altro comune, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;

– i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

7. Per le abitazioni tenute a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti alla anagrafe comunale e previa presentazione di denuncia, il numero degli occupanti è forfettariamente stabilito in n. 1 unità.

8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche; in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a 2. Resta ferma la

possibilità del Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

9. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

10. Analogamente, in caso di locazioni ad uso transitorio (ad esempio a studenti o lavoratori temporanei), dove non sia possibile instaurare un rapporto con il conduttore, la TARI è interamente dovuta dal proprietario dell'immobile o dal titolare del diritto reale sullo stesso.

11. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

12. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

13. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti, relativamente alla quota fissa.

Art. 17 Tributo giornaliero

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, che avviene contestualmente al versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); la superficie considerata è calcolata con le stesse modalità prevista per i tributi sopracitati.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere versato con le stesse modalità per questi previste.

6. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono

tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

- a) le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- b) le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- d) le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- f) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- g) le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, fatto salvo quanto relativo alla quota variabile puntuale di cui all'art. 46; sarà pertanto applicato solo il modello di calcolo tariffario previsto dal D.P.R. 158/99.

9. Le disposizioni del presente articolo tengo conto di quanto disposto dal Regolamento relativo al Canone Unico Patrimoniale di cui al CAPO V "Canone Mercatale".

Art. 18

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato sulla TARI nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 19

Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione, nelle zone dove non è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta, la tariffa complessiva è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 m calcolata dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. La tariffa complessiva è ridotta dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di interruzione.

Art. 20

Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 15%;

b) abitazione di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate: riduzione del 15%.

c) immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa: riduzione del 10%.

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 10%;

2. Ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.80 e successive modifiche e integrazioni, la TARI viene ridotta del 66% in relazione all'unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La suddetta riduzione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare di cui sopra, ove a loro volta non siano locate o date in comodato d'uso a terzi.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà:

a) alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL di competenza, viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di cui sopra; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

b) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa l'agevolazione della tariffa, ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di famiglia e l'età del/dei bambini; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 30mo mese del/dei bambini; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

c) alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affidamento familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa, previa presentazione di apposita richiesta, fornendo idonea documentazione comprovante lo stato di affidamento e l'età del/dei bambino/i, limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di

dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare; l'utente è tenuto a comunicare l'avvenuta cessazione dei requisiti di cui sopra e contestualmente restituire eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 30mo mese del/dei bambini; qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse che l'utenza non provvede ad una corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti eccedenti registrati nell'anno.

5. L'utente è tenuto comunicare il venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente entro il compimento del 30mo mese del/del bambino/i o entro un mese da altri e diversi accadimenti; diversamente saranno recuperati nella prima rata utile gli importi relativi agli svuotamenti eccedenti i minimi effettuati.

6. Relativamente alle agevolazioni di cui alle lettere b) e c), il Comune si riserva la facoltà di verificare la rispondenza di quanto dichiarato e richiesto con le risultanze anagrafica ed eventualmente revocare l'agevolazione qualora ritenuta non dovuta.

Art. 21

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni, di cui al primo comma, risultano da licenza o atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La tariffa nella quota fissa e nella quota variabile è ridotta del 40% per le utenze non domestiche ed esercizi commerciali la cui attività sia danneggiata, a causa di effettiva interclusione, per una durata superiore a 3 (tre) mesi, dovute alla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche. Le interclusioni riferite alle singole utenze, devono essere certificate dal RUP dell'opera pubblica e approvate dalla Giunta Comunale prima della trasmissione al Servizio Tributi al fine della comunicazione al Gestore almeno 30 giorni prima della scadenza della rata a cui si riferisce la riduzione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo non operano per una durata dei lavori inferiore a 3 (tre) mesi e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 22

Agevolazioni per avvio a riciclo di una parte dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2) Per tutte le utenze non domestiche di cui all'Allegato L-*quinquies* Parte IV, art. 183 comma 1 lett. b-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i., che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti urbani, come da allegato L-*quater* Parte IV al medesimo D.Lgs. n.152/2006, in percentuale pari o superiore al 15% della produzione Kg/mq anno, considerando il valore massimo del Kd di categoria, di cui alla **Tabella A**, il tributo è ridotto, relativamente alla quota variabile, nella misura percentuale indicata nella **Tabella B**. Rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.

- 3) Si intendono avviati al riciclo i rifiuti conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al riciclo.
- 4) Relativamente ai rifiuti in materiale plastico (imballaggi e non) ed in materiale cellulosico (carta, cartone, poliaccoppiati), l'utenza non domestica che usufruisce dell'agevolazione di cui al presente articolo è tenuta all'avvio a recupero/riciclo attraverso operatori diversi dal servizio pubblico dell'intera frazione plastica e/o cellulosica, indipendentemente dal codice EER del rifiuto; è pertanto tenuta alla restituzione di eventuali attrezzature pubbliche in uso opportunamente lavate e prive di rifiuti (diversamente saranno addebitati i costi per il ripristino della funzionalità delle stesse) ed al rispetto di quanto al successivo articolo relativo alle modalità di conferimento di tali frazioni.
- 5) Al fine di beneficiare della riduzione gli operatori economici devono presentare al Servizio Tributi, entro il mese di febbraio di ogni anno, termine da considerare perentorio, istanza debitamente documentata relativa al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, specificando l'attività svolta.
- 6) Qualora l'istruttoria del Servizio Tributi abbia esito positivo, si procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta con conguaglio sull'ultima rata, ove non possibile con effetto dall'anno successivo.

Tabella A – Kd applicabile ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti

CATEGORIA	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55
3 Stabilimenti balneari	5,20
4 Esposizioni, autosaloni	3,55
5 Alberghi con ristorante	10,93
6 Alberghi senza ristorante	7,49
7 Case di cura e riposo	8,19
8 Uffici, agenzie, studi professionali	9,30
9 Banche ed istituti di credito	4,78
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	9,12
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	8,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14 Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15 Attività artigianali	8,92
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60,88
17 Bar, caffè, pasticceria	51,47
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,55
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	85,60
21 Discoteche, night club	13,45

Tabella B – agevolazioni per le utenze non domestiche con comprovato avvio a riciclo di una parte dei rifiuti prodotti

% su Mq./Kd-Kg./anno	% riduzione/rimborso
da 15 a 19,9	12

da 20 a 24,9	15
da 25 a 29,9	18
da 30 a 34,9	25
da 35 a 39,9	30
da 40 a 44,9	37
da 45 a 49,9	45
da 50 a 59,9	53
da 60 a 69,9	60
da 70 a 79,9	68
da 80 a 89,90	75
Oltre 90	85

Art. 22-bis

Modalità di conferimento rifiuti al di fuori del servizio pubblico

1. I contenitori e le attrezzature utilizzati per il conferimento ad operatori privati (sia per le utenze non domestiche che non usufruiscono del servizio pubblico, sia per quelle che richiedono l'agevolazione di cui all'art. 9-quater) dovranno essere immediatamente distinguibili da quelli abitualmente utilizzati per il servizio pubblico di raccolta, per caratteristiche cromatiche e marchiatura.
2. È fatto assoluto divieto alle utenze che si avvalgono delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti di esporre nei giorni di raccolta previsti dal servizio pubblico contenitori e/o attrezzature che possano essere confuse con quelle utilizzate per il rifiuto urbano ed erroneamente raccolte o svuotate dagli operatori.

Art. 22-ter

Utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico

1. Qualora, a seguito di quanto previsto dal D. Lgs. 116/2020, si riscontrassero conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche che, per caratteristiche quantitative o qualitative, possano compromettere l'equilibrio finanziario del Comune o l'efficiente organizzazione del servizio, il Comune e il Gestore si riservano la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio sino all'individuazione di soluzioni alternative concordate con l'utenza non domestica.
2. Al verificarsi di quanto al comma precedente, dovrà essere individuata una soluzione organizzativa concordata tra Comune, Gestore e utenza, la quale preveda possibili adeguamenti, incrementi o personalizzazioni del servizio i cui costi saranno posti a carico dell'utenza interessata.

Art. 23

Altre riduzioni per utenze non domestiche

1. La riduzione di cui all'articolo 20, comma 4, lett. a) può essere estesa, previa valutazione da parte dei competenti uffici e dell'Amministrazione Comunale, anche ad utenze non domestiche che

svolgano attività di rilevanza sociale e che si trovino a dover conferire supporti igienici e/o sanitari in grande quantità.

Art. 24 Auto-compostaggio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di auto-compostaggio, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 15% della quota variabile, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana e del regolamento per il compostaggio domestico.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione.
4. Il Comune procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
5. Le utenze che beneficiano di riduzione per l'auto-compostaggio sono tenute al rispetto del Regolamento comunale in materia (o del Regolamento raccolte), pena la decadenza del diritto alla riduzione ed il recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 25 Cumulo di riduzioni

1. Al fine di prevedere l'eventuale cumulo di riduzioni, il Comune procederà preventivamente alla verifica della possibile coesistenza delle stesse in capo alla medesima utenza.
2. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, non deve comunque essere superata la percentuale massima del 70% di riduzione.

Art. 26 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.I titolari delle utenze domestiche residenti non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo e, nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 183 giorni l'anno, dal proprietario dell'immobile;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti, di cui al comma precedente, non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno d'imposta successivo, al fine di non incorrere nel regime sanzionatorio di cui al successivo art. 30, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g. l'indirizzo PEC o mail ove disponibile.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e ragione sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c. l'attività esercitata;
- d. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, fornendo apposita planimetria in scala;
- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f. gli estremi catastali degli immobili;
- g. l'eventuale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti dall'utente non domestico, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di altre riduzioni e/o agevolazioni.;
- i. l'indirizzo PEC o mail.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la dichiarazione va considerata presentata nella data risultante dal

timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.

6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura, che danno diritto ad una minore tassazione, hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere alle banche dati in possesso del Comune e dell'Agenzia delle Entrate e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 29 Riscossione

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e del presente Regolamento.

2. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le modalità di pagamento dei servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, attraverso i modelli F24 e la piattaforma integrata del PAGOPA.

Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà all'invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell'art. 1 c. 166 della Legge 296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

5. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio Tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'atto formale di cui al comma precedente è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta o affidata ai soggetti abilitati alla riscossione di entrate locali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
9. La TARI non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo viene liquidato nella rata successiva.
10. Il tributo giornaliero, di cui all'articolo 17, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,50 euro su base annua.

Art. 30 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo e regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso di interesse legale.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina vigente prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.
8. In caso di rilevati conferimenti al servizio pubblico da parte di utenze non domestiche, che hanno richiesto ed ottenuto le agevolazioni di cui agli articoli precedenti, in merito alla rinuncia totale al servizio o al parziale avvio a recupero, in violazione degli articoli del presente Regolamento disciplinanti le suddette fattispecie, sarà erogata una sanzione a carico del conferente pari ad € 3.000,00 per ciascun passaggio di raccolta in cui tali conferimenti siano stati riscontrati.

9. In caso l'utenza non domestica utilizzi ed esponga per i conferimenti al di fuori del servizio pubblico contenitori o attrezzature che non rispettano quanto all'articolo che dispone relativamente alle caratteristiche degli stessi, sarà erogata una sanzione pari ad € 1.500,00 per ogni svuotamento o raccolta erroneamente indotti

10. In caso di conferimento continuativo al servizio pubblico di rifiuti oggetto di dichiarazione di conferimento al di fuori del servizio medesimo, e ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si provvederà al recupero del tributo non versato applicando l'ulteriore sanzione dal 100 al 200 per cento dello stesso o, se inferiore, la sanzione minima pari a 500 Euro.

Art. 31

Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle dilazioni concesse.

2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;

- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00.

3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta al Funzionario Responsabile, di poter pagare almeno il 40% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.

4. La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;

c) al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.

6. È possibile richiedere la rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie, da parte degli utenti che dichiarino, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiario di bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.

Art. 32

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Su richiesta motivata, il Funzionario Responsabile del tributo concede, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, la ripartizione del pagamento degli importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento in un numero massimo di 36 rate mensili, secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 3 rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) oltre euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e, qualora sia stata presentata la garanzia di cui al comma 6, questa dovrà essere escussa.
3. La richiesta di ripartizione rateale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla notifica degli avvisi di accertamento. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. Se l'importo per il quale viene richiesta la ripartizione rateale è superiore a €. 6.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria per l'intero importo comprensivo degli interessi. La suddetta fideiussione viene richiesta anche per quanto riguarda la fattispecie di cui al comma 2, se il debito residuo di cui è stata inoltrata richiesta di proroga è superiore a €. 6.000,00.
7. La presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria dovrà avvenire entro il termine previsto per il pagamento della prima rata. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.
8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
9. Il presente articolo ed i successivi artt. 33 a 34, trovano applicazione nelle more di adozione del Regolamento relativo alle Entrate ed alla Riscossione Coattiva, o di integrazioni/modifiche apportate al Regolamento vigente, il quale, successivamente alla propria adozione, esprime efficacia sul presente Regolamento.

Art. 33

Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, procede all'esame dell'istanza di rimborso e comunica al Servizio Tributi del Comune l'esito dell'esame stesso in tempo utile affinché il Dirigente del Servizio Tributi

possa emettere il provvedimento di propria competenza entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda del contribuente.

5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tassa rifiuti, escluse le somme dovute a titolo di maggiorazione per i servizi indivisibili. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario Responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

7. Non si dà luogo a rimborsi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €17,00.

8. Anche per le richieste scritte di rettifica che evidenzino un credito a favore dell'utente/contribuente si applicano le procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 34

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità al DPR 602/1973 e altre disposizioni vigenti in materia.

2. Ai sensi del vigente Regolamento comunale delle Entrate, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, è inferiore a euro 17,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 35

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti sulle entrate degli enti locali, e pertanto, il presente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ALLEGATO 1: Classificazione Utenze

b) Utenze Domestiche

1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti e oltre

c) Utenze non Domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiera
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

ALLEGATO 2: Articolazione della tariffa

F1) Quota Fissa Utenze Domestiche

La quota fissa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QFud(n) = TFud(n) \times S$$

$$TFud(n) = QUFud \times Ka(n)$$

$$QUFud = CFud / \sum_n Stot(n) \times Ka(n)$$

dove:

QFud(n): quota fissa dovuta dall'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e superficie S (€)

TFud(n): tariffa fissa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare (€/mq)

QUFud: quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di adattamento corrispondente

CFud: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka(n): coefficiente di adattamento di cui al DPR 158/99, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza

Stot(n): superficie totale delle utenze domestiche con numero componenti il nucleo familiare pari a n

n: numero componenti il nucleo familiare

S: superficie dell'immobile

F2) Quota Fissa Utenze non Domestiche

La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

$$QFund(ap) = TFund(ap) \times S$$

$$TFund(ap) = QUFund \times Kc(ap)$$

$$QUFund = CFund / \sum_{ap} Stot(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

QFund(ap): quota fissa dovuta dall'utenza non domestica con tipologia di attività ap e superficie S (€)

TFund(ap): tariffa fissa per utenza non domestica con classificazione di attività produttiva ap (€/mq)

QUFund: quota unitaria in €/mq determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie complessiva delle stesse, corretta per il coefficiente di potenziale produzione corrispondente

Kc(ap): coefficiente di potenziale produzione di cui al DPR 158/99, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività dell'utenza (ap) CFund: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Stot(ap): superficie totale delle utenze non domestiche con tipologia di attività a

ap: tipologia di attività svolta dall'utenza non domestica secondo la classificazione di cui al DPR 158/99 (Allegato 1)

S: superficie dove si svolge l'attività produttiva

V1) Quota Variabile Utenze Domestiche

La quota variabile per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QV(n)x = QV1(n)x + QV2x$$

$$QV1(n) = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \times Kb(n)$$

$$QV2x = \text{€/Kgind} \times (PvxXSvx - PvxXSvmx)$$

dove:

QV(n)x: quota variabile dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare (€)

QV1(n)x: quota variabile calcolata per l'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

Quv: quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

QV2x: quota variabile puntuale dovuta dall'utenza x, calcolata in base al numero di svuotamenti di rifiuto secco effettuati dalla stessa nell'anno, al netto dei minimi compresi in QV1

€/Kgind: quota unitaria relativa al rifiuto indifferenziato, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto indifferenziato prodotto dalle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto indifferenziato prodotto dalle stesse

Pvx: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza x, calcolata moltiplicando il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

Svx: numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

Svmx: numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza x

Qualora venga ritenuto opportuno dotare utenze domestiche aggregate di contenitori condivisi, la quota puntuale in funzione del numero di svuotamenti è calcolata come segue:

$$QVudxy(n) = QUPudy \times Kb(nx)$$

$$\sum nx QUPudy = QVy / \sum(nx \times Kb(n))$$

dove:

QVudxy(n): quota variabile puntuale (€) dovuta dall'utenza domestica x con n componenti il nucleo familiare, residente nell'aggregazione abitativa y

QUPudy: quota unitaria puntuale (€/componente) per le utenze domestiche residenti nell'aggregazione abitativa y, calcolata come rapporto tra la quota puntuale annua dell'utenza y (svuotamenti minimi + svuotamenti eccedenti i minimi), divisa per la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari residenti in y, ciascuno ponderato per il rispettivo coefficiente di produttività nx: componenti dei nuclei familiari residenti nell'utenza aggregata y

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività di cui al DPR 158/99 per utenza domestica, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

V2) Quota Variabile Utenze non Domestiche

La quota variabile per le utenze domestiche è calcolata come segue:

$$QV(ap)z = QV1(ap) + QV2z$$

$$QV1(ap) = Cu \times Sz \times Kd(ap) + QD$$

$$QV2z = \text{€/Kgind} \times (PvxXSvz - PvxXSvmz)$$

dove:

QV(ap)z: quota variabile dovuta dall'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap (€)

QV1(ap)z: quota variabile calcolata per l'utenza non domestica z appartenente alla categoria produttiva ap ed avente superficie S, a copertura del costo variabile determinato in funzione degli obiettivi di raccolta, comprendente il numero di svuotamenti minimi per il rifiuto non recuperabile determinati in base ai medesimi obiettivi

QD: quota dotazione utenze non domestiche, in funzione della volumetria assegnata

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

Sz: superficie dell'utenza non domestica z, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kd)

€/Kgind: quota unitaria relativa al rifiuto secco, determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al rifiuto secco prodotto dalle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuto secco prodotto dalle stesse

Pvz: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di volume v assegnato all'utenza z, calcolata moltiplicando il volume stesso per il peso specifico medio misurato nell'anno immediatamente precedente

Svz: numero di svuotamenti del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z

Svmz: numero di svuotamenti minimi del contenitore o sacco di volume v consegnato all'utenza z